



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di Sicurezza Finanziaria

COMUNICATO del 5 MARZO 2011

In linea con le previsioni della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite 1970(2011) concernente la Libia, l'articolo 6 della Decisione 2011/137/PESC del Consiglio del 28 febbraio 2011¹ ha previsto il congelamento dei fondi, delle attività finanziarie o di ogni altro tipo di risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone fisiche o giuridiche indicate nell'allegato 2 della Risoluzione ovvero da esse controllate o che agiscono sotto la direzione degli stessi, nonché delle ulteriori persone ed entità coinvolte nella commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia. Tra tali nominativi figurano Muammar Gheddafi, unitamente a membri della propria famiglia, nonché esponenti del Governo libico.

L'Unità di Informazione Finanziaria con comunicato del 1° marzo 2011 ha richiamato l'attenzione dei soggetti obbligati sull'obbligo di segnalare le operazioni sospette sull'attività dei soggetti individuati dalla Risoluzione 1970(2011), anche ai fini dell'esercizio del potere di sospensione di cui all'art. 6 comma 7 del d.lgs. n. 231 del 2007.

Il Regolamento (UE) 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011², nel dare attuazione alla Decisione, ha disposto il congelamento dei fondi e delle risorse economiche "*appartenenti, posseduti, detenuti, controllati*" dai soggetti inclusi nelle liste allegate al Regolamento medesimo (allegato II; allegato III).

Al riguardo, si richiama all'attenzione di tutti gli intermediari che l'esecuzione di transazioni/operazioni che coinvolgono persone o entità libiche dovrà essere preceduta da rigorosi controlli sull'origine e la destinazione dei fondi utilizzati nonché dalla verifica rafforzata di identificazione del titolare effettivo prevista per le persone politicamente esposte (PEPs) in modo da poter ragionevolmente escludere che beneficiario sia uno dei soggetti indicati nelle predette liste. Si rammentano, conseguentemente, gli articoli 5 e 11 del regolamento (UE) n. 204/2011.

¹ Pubblicata in GUCE il 3 marzo 2011.

² Pubblicato in GUCE il 3 marzo 2011.